



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA - 2010 - 0017008 del 07/07/2010



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione II - Produzione Elettrica

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0011162 - 06/07/2010 - USCITA

ENERGY PLUS S.P.A.
Via Antica Fiumana, 6
16149 Genova
fax n. 010/2910620

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia
Ambientale
Divisione III - VIA
Divisione VI - AIA
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA RM
fax n. 06/57225994
06/57225068



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Direzione per la Difesa del Suolo
Via Capitan Bavastro, 179
00161 ROMA RM
fax n. 06/57228605

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
Direzione generale per i beni architettonici e
paesaggistici
Via di San Michele, 22
00153 ROMA RM
fax n. 06/58434416

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria-
Ufficio IV
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA RM
fax n. 06/59943554

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei VV FF. Soccorso Pubblico e
Difesa Civile



Direzione Centrale per la Prevenzione e
Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Largo S. Barbara, 2
00178 Capannelle ROMA
fax n. 06/7187766

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Lavori e Demanio
Piazza della Marina, 4
00196 ROMA
fax n. 06/36803934

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando terza Regione Aerea
Reparto territorio e patrimonio
Lungomare Nazario Sauro, 39
70100 BARI
fax n. 080/5418424

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -
COMUNICAZIONI
- Direzione Generale Pianificazione e
Gestione Spettro Radio Elettrico
Ufficio 3°
Viale America, 201
00144 ROMA
fax n. 06/5914249

- Ispettorato territoriale
P.zza Garibaldi, 19
80142 NAPOLI
fax n. 081/201956

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 ROMA
fax n. 06/5013429



REGIONE CAMPANIA
- Presidente
Via Santa Lucia, 81
80132 - Napoli
fax n. 081/7962905

- Area Generale di Coordinamento Sviluppo
Attività Settore Secondario, settore Sviluppo e
Promozione delle Attività Industriali, Fonti
Energetiche, Servizio Energia
Centro Direzionale Isola A/6
80143 NAPOLI
fax n. 081/7966878

- Area Generale di Coordinamento Ecologia,
Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento,
Protezione Civile, Settore Tutela dell'Ambiente
Centro Direzionale Isola A/6
80143 NAPOLI
fax n. 081/7963005
081/7963048

PROVINCIA DI SALERNO
Palazzo S. Agostino
Via Roma, 104
84128 SALERNO
fax n. 089/614212

PROVINCIA DI AVELLINO
Corso Vittorio Emanuele
83100 AVELLINO
fax n. 0825/780197

COMUNE DI SALERNO
Palazzo di Città
Via Roma,
84121 SALERNO
fax n. 089/662297



COMUNE DI PONTECAGNANO-FAIANO
Via Alfani, 52
84098 PONTECAGNANO- FAIANO (SA)
fax n. 089/849935

COMUNE DI MONTECORVINO-PUGLIANO
Via Roma, 2
84090 MONTECORVINO - PUGLIANO (SA)
fax n. 089/8022209

COMUNE DI BELLIZZI
Via Manin, 23
84092 BELLIZZI (SA)
fax n. 0828/355849

COMUNE DI MONTECORVINO-ROVELLA
Piazza Padre Giovanni da Montecorvino
84098 MONTECORVINO-ROVELLA (SA)
fax n. 089/808233

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
Via Vignadonica, 19
84095 GIFFONI VALLE PIANA (SA)
fax n. 089/865422

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
Via Zaniboni
84090 GIFFONI SEI CASALI (SA)
fax n. 089/883515

COMUNE DI SERINO
Piazza Ciccarelli
83029 SERINO (AV)
fax n. 0825/592539

COMUNE DI SOLOFRA
Piazza San Michele
83028 SOLOFRA (AV)
fax n. 0825/532494



AGENZIA DELLE DOGANE
UTF di Salerno
Via Ligea
84100 SALERNO
fax n. 089/250890

TERNA S.P.A.
Direzione Pianificazione e Sviluppo Rete
Funzione Pianificazione
Via Arno, 64
00198 ROMA
fax n 06/83138858

AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE FIUMI LIRI,
GARIGLIANO E VOLTURNO
Viale Lincoln
81100 CASERTA
fax n. 0823/300235

AUTORITA' DI BACINO DEL SARNO
Via del Grande Archivio, 8
80143 NAPOLI
fax n. 081/4935070

AUTORITA' DI BACINO DESTRA SELE
Centro Direzionale, Isola E/3
80138 NAPOLI
fax n. 081/4935070

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE DELLE OPERE
PUBBLICHE CAMPANIA-MOLISE
Via Marchese Campodisola, 21
80133 NAPOLI
fax n. 081/5519234

TRASMESSA VIA FAX



Oggetto: Autorizzazione unica N° 55/10/2004 del 3 settembre 2004 relativa alla centrale di Salerno - Proponente Energy Plus S.p.A. - Ridefinizione dei termini previsti dall'art. 1 del decreto N° 55/02/2010 PR del 6 aprile 2010.

Si trasmette, in allegato, copia del decreto N° 55/04/2010 PR con il quale sono stati ridefiniti, a seguito dell'istanza presentata il 30 giugno 2010 dalla Energy Plus S.p.A., i termini previsti dall'art. 1 del decreto N° 55/02/2010 PR del 6 aprile 2010.

Codesta Energy Plus S.p.A. potrà ritirare copia conforme del succitato decreto presso lo scrivente ufficio, previo adempimento degli obblighi di bollo.

Il Dirigente

(Ing. Marcello Saralli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Saralli', written over a faint rectangular stamp area.

N° 55/04/2010 PR

*Ministero dello Sviluppo Economico***DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA***Direzione generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e
l'efficienza energetica***IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, in particolare l'art.1 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e, in particolare, l'articolo 1-quater, comma 2 con il quale viene prescritto che il termine di inizio lavori di realizzazione degli impianti è da intendersi "al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare" e prevede, pertanto, la non decorrenza dei termini se il ritardo nell'esecuzione dei lavori è riferibile a fattori indipendenti dalla volontà del proponente;

VISTA la legge n. 51 del 23 febbraio 2006 ed in particolare l'art. 23, comma 5, lettera a), con il quale viene precisata la definizione di "messa in esercizio" di un impianto di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto n. 55/10/2004 del 3 settembre 2004 con cui la Energy Plus S.r.l. - con sede legale in Napoli, Via G. Porzio, Centro Direzionale, Torre Uffici, isola E/7, cod.fisc. 04502061213 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di una nuova centrale a ciclo combinato alimentata con gas naturale, della potenza elettrica di circa 780 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.370 MW, da ubicare nella zona ASI del Comune di Salerno nonché delle relative opere connesse ovvero elettrodotto e metanodotto di collegamento alle rispettive reti;

VISTO il decreto n. 55/09/2005 RT del 7 novembre 2005 con cui la Energy Plus S.r.l. - con sede legale in Napoli, Via G. Porzio, Centro Direzionale, Torre Uffici, isola E/7, cod.fisc.04502061213 - è stata autorizzata ad adottare le ottimizzazioni progettuali, apportate in fase

di progettazione esecutiva, per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nella zona ASI del Comune di Salerno;

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2005 la Energy Plus S.r.l., in forza di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria, ha trasformato la propria forma giuridica da Società a responsabilità limitata con socio unico a Società per azioni, e che tale trasformazione della forma giuridica non ha comportato alcun mutamento del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione unica n. 55/10/2004;

CONSIDERATO che in data 7 aprile 2008 la Energy Plus S.p.A., in forza di quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria, ha trasferito la sede della Società da Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale 4 a Genova, Via Antica Fiumana, n. 6;

VISTO il decreto n. 55/03/2009 PR del 6 agosto 2009 con cui questa Amministrazione, in considerazione dell'intervenuta inoppugnabilità del succitato decreto n. 55/10/2004 del 3 settembre 2004, ha provveduto a ridefinire, ai sensi dell'art. 1-*quater*, comma 1, della legge n. 290/2003, i termini di inizio e fine lavori e il termine per la messa in esercizio dell'impianto nonché a prorogare i termini di avvio e conclusione delle procedure espropriative e/o asservimento delle aree occorrenti ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 327/2001;

CONSIDERATA la nota n. DSA-2009-0021090 del 04/08/2009, acquisita al protocollo di questa Amministrazione il 25 agosto 2009 con il numero 0096206, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'esito della verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità n. DEC/DSA/2004/547 del 23/06/2004 (Decreto V.I.A.) relativo alla centrale di Salerno da ottemperare nella "fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'avvio dei lavori". In particolare, le prescrizioni nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15 e 19 sono state ritenute ottemperate mentre la prescrizione n. 2d è stata ritenuta parzialmente ottemperata e la prescrizione n. 6 non è stata ritenuta ottemperata;

CONSIDERATO, in particolare, che con la succitata nota il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che "la prescrizione n. 2d è da ritenersi solo parzialmente ottemperata", e ciò in quanto la Energy Plus S.p.A. "ha eseguito quanto di sua competenza" ma "la definitiva ottemperanza sarà vincolata all'esecuzione delle indagini ante operam previste nel progetto di monitoraggio ed alla valutazione dei risultati da parte di ARPAC". Per quanto riguarda la prescrizione n. 6, il medesimo Dicastero comunicava che la prescrizione non poteva ritenersi ottemperata ed invitava la Energy Plus S.p.A. a provvedere all'invio della documentazione ancora necessaria ai fini della medesima ottemperanza;

VISTA la nota del 23 settembre 2009 n. EP/O/0573 con cui la Energy Plus S.p.A. ha provveduto a trasmettere all'Agenzia Territoriale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) la documentazione relativa all'ottemperanza alla prescrizione n. 2d nonché la nota del 1 ottobre 2009 n. EP/O/0576 con cui la medesima società ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali la documentazione per il giudizio sull'ottemperanza alla prescrizione n. 6;

VISTA la nota del 22/03/2010 n. DVA-2010-007825 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione VIA/VAS, ai fini delle valutazioni di competenza, la documentazione inviata dalla Energy Plus S.p.A. con la nota n. EP/O/0576 del 1 ottobre 2009, acquisita agli atti del medesimo Dicastero con numero di protocollo DSA-2009-26551 del 7 ottobre 2009;

VISTO il decreto n. 55/02/2010 PR del 6 aprile 2010 con cui questa Amministrazione, su istanza della Energy Plus S.p.A., ha provveduto a ridefinire, ai sensi dell'art. 1-quater, comma 2, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, il termine di avvio lavori e di fine lavori nonché il termine di messa in esercizio di cui all'art. 1 del citato decreto n. 55/03/2009 PR;

CONSIDERATO che con il succitato decreto n. 55/02/2010 PR del 6 aprile 2010 questo Dicastero, in mancanza di una determinazione espressa da parte delle Amministrazioni rispettivamente competenti in merito all'ottemperanza alle predette prescrizioni nn. 2d e 6 propedeutiche all'avvio lavori, ha ritenuto non imputabili alla volontà e alla responsabilità del produttore i ritardi nell'esecuzione dei lavori delle opere autorizzate, nonché ha computato il ritardo accumulato a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la conclusione della verifica d'ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente;

VISTA la nota n. 3839 del 24 marzo 2010, acquisita al protocollo di questa Amministrazione il 12 aprile 2010 con il numero 0004231, con cui l'A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Salerno ha provveduto ad informare questo Dicastero in merito alla verifica di ottemperanza alla menzionata prescrizione n. 2d ovvero ha comunicato che l'istruttoria era ancora in corso e che la documentazione trasmessa dalla Energy Plus S.p.A. risultava essere incompleta;

VISTA la nota n. 0004522 del 14 aprile 2010 con cui questa Amministrazione, in riscontro alla succitata nota dell'A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Salerno, ha rinnovato l'invito alla medesima Agenzia a continuare ad informare questo Dicastero in merito all'esito della menzionata verifica, nonché ha invitato la Energy Plus S.p.A. a provvedere con la massima sollecitudine alla trasmissione della ancora necessaria documentazione. Per quanto concerneva la prescrizione n. 6, tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente con la citata nota n. 7825 del 22/03/2010, questa Amministrazione rimaneva in attesa delle determinazioni del Dicastero dell'Ambiente;

VISTA la nota n. 6170 del 10 maggio 2010 con cui l'A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale ha trasmesso il verbale della riunione, tenutasi il 23 aprile 2010 presso il medesimo Dipartimento, ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel menzionato Decreto V.I.A.;

CONSIDERATO che nel menzionato verbale si conclude, tra l'altro, che *"per quanto attiene alla matrice ambientale rumore, la prescrizione di cui al punto 2.d del Decreto Via di cui all'oggetto, si ritiene ottemperata in maniera esaustiva"*;

VISTA la nota n. 0008150 del 24 maggio 2010 con cui questo Dicastero, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria condotta dall'A.R.P.A.C., ha invitato il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a comunicare nel minor tempo possibile l'esito della verifica d'ottemperanza alla prescrizione n. 6 di cui alla citata nota n. DVA-2010-0007825 del 22/03/2010 o, in alternativa, il relativo iter istruttorio;

VISTA l'istanza del 30 giugno 2010 n. EP/O/0626 con la quale la Energy Plus S.p.A., in considerazione della mancata conclusione del procedimento di verifica d'ottemperanza, nel manifestare la propria impossibilità ad adempiere alle prescrizioni temporali previste dall'art. 1 del decreto n. 55/02/2010 PR, ha chiesto di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 1-quater, comma 2, della legge 27 ottobre 2003, n. 290. In particolare, la Energy Plus S.p.A. ha chiesto a questo Ministero di prendere atto del ritardo maturato nell'avvio dei lavori e, conseguentemente, di ridefinire il termine di avvio lavori e di fine lavori nonché il termine di messa in esercizio di cui al citato art. 1 del decreto n. 55/02/2010 PR del 6 aprile 2010, in misura adeguata e sufficiente a

consentire di predisporre la programmazione esecutiva dei lavori di realizzazione della centrale all'esito della verifica d'ottemperanza;

VISTA la nota n. DVA-2010-0016418 del 01/07/2010 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel prendere atto di quanto affermato da A.R.P.A.C. relativamente all'ottemperanza della prescrizione n. 2d, chiede alla medesima Agenzia "di *confermare che le valutazioni effettuate riguardano la campagna di monitoraggio ante-operam, visto che tale aspetto non è espressamente precisato nel verbale sopra citato*";

PRESO ATTO che, in mancanza di una determinazione espressa da parte delle Amministrazioni rispettivamente competenti, le predette prescrizioni nn. 2d e 6, da ottemperare nella "fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'avvio dei lavori", non possono considerarsi ancora ottemperate;

RITENUTO che l'istanza così formulata dalla Energy Plus S.p.A. consenta, ai sensi dell'art. 1-*quater*, comma 2, della L. n. 290/2003, di procedere solamente a ridefinizione dei termini in misura pari all'ulteriore ritardo accumulato a partire dall'ultimo decreto n. 55/02/2010 PR. La succitata istanza non contiene infatti, in merito alla programmazione esecutiva dei lavori, quella puntuale segnalazione e documentazione di cui al menzionato art. 1-*quater*, comma 2, della L. n. 290/2003 necessaria per la concessione di un termine di ridefinizione eventualmente superiore;

CONSIDERATO il perdurante stato di ritardo in capo alle Amministrazioni rispettivamente competenti alla verifica d'ottemperanza delle predette prescrizioni;

RITENUTI non imputabili alla volontà e alla responsabilità del produttore i ritardi nell'esecuzione dei lavori delle opere autorizzate;

RITENUTO di poter ricondurre i succitati ritardi alla fattispecie di cui all'art. 1-*quater*, comma 2, della legge 27 ottobre 2003, n. 290 e di poter accogliere l'istanza del 30 giugno 2010 avanzata dalla Energy Plus S.p.A., nei limiti di quanto sopra specificato ovvero computando il ritardo accumulato a partire dal primo giorno successivo alla data di emanazione del decreto n. 55/02/2010 PR fino al 6 luglio 2010, data fissata dal medesimo decreto per l'avvio dei lavori di realizzazione della centrale in parola;

PRESO ATTO che il ritardo accumulato nell'avvio dei lavori di realizzazione della centrale decorre pertanto dal 7 aprile 2010 al 6 luglio 2010, ovvero è di 91 giorni;

DECRETA

Art. 1

In modifica a quanto previsto dall'art. 1 del decreto n. 55/02/2010 PR del 6 aprile 2010, la Energy Plus S.p.A. con sede in Genova, Via Antica Fiumana, n. 6, cod.fisc. 04502061213, è autorizzata a:

- avviare i lavori di realizzazione della centrale a ciclo combinato da ubicare nel territorio del Comune Salerno entro il 5 ottobre 2010, cioè entro 91 giorni a partire dal 7 luglio 2010;

- terminare i suddetti lavori di realizzazione entro 36 mesi dalla predetta data di avvio lavori, cioè entro il 5 ottobre 2013;

La messa in esercizio - ai sensi dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 - dell'impianto in questione dovrà avvenire entro il 6 ottobre 2013.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal decreto n. 55/10/2004 del 3 settembre 2004, dal decreto n. 55/03/2009 PR del 6 agosto 2009 e dal decreto n. 55/02/2010 PR del 6 aprile 2010.

Roma, li **06 LUG. 2010**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosaria Romano)

